

Causa Maestri e altri c. Italia – Prima Sezione – sentenza 8 luglio 2021 (ricorsi n. 20903 e altri).

Diritto a un processo equo – Condanna in appello successiva ad assoluzione in primo grado – Mancato esame degli imputati in appello – Violazione dell’art. 6 § 1 CEDU – Sussiste.

Diritto a un processo equo – Condanna in appello successiva ad assoluzione in primo grado – Mancata rinnovazione dell’esame testimoniale e mancata audizione dell’imputata in appello – Violazione dell’art. 6 § 1 CEDU – Sussiste.

Il mancato esame degli imputati in sede di appello, in relazione a un capo d’imputazione per i quali essi erano stati assolti nel primo grado e poi condannati in appello, viola il principio del giusto processo, ai sensi dell’art. 6, comma 1, CEDU.

Il mancato esame, in sede di appello, dell’imputata e il mancato rinnovo dell’esame dei testimoni a carico, che porta alla riforma della sentenza di assoluzione in primo grado, viola il principio del giusto processo, ai sensi dell’art. 6, comma 1, CEDU.

Fatto. I ricorrenti (6 uomini e una donna) erano stati tratti a giudizio nell’ambito di un’inchiesta per truffa aggravata e associazione per delinquere, per avere costituito e gestito due cooperative agricole, le cui attività si erano risolte nella produzione di latte eccedente le quote comunitarie assegnate all’Italia e nell’eludere le relative obbligazioni fiscali compensative.

Durante, il dibattimento di primo grado, tutti gli imputati si erano difesi; ed erano stati sentiti numerosi testimoni. Il tribunale di Saluzzo, con sentenza del 15 luglio 2009, mentre aveva condannato i 6 imputati uomini per la truffa aggravata, li aveva assolti per l’associazione a delinquere; viceversa, aveva assolto la ricorrente, Cristina Maestri, per entrambi i capi d’imputazione.

La motivazione di questo verdetto era sostenuta, in ordine all’elemento soggettivo dei reati ascritti ai 6 imputati uomini, essenzialmente da due pilastri: quanto alla truffa, essi erano consapevoli degli artifici contabili volti a eludere le sanzioni per le eccedenze; viceversa, quanto al reato associativo, il tribunale aveva opinato che esso potesse configurarsi solo se l’associazione fosse tesa a commettere più figure di reato e non una sola; tanto più che – in sé – l’eccedenza produttiva non era reato.

Quanto alla ricorrente Maestri, la sua assoluzione per la truffa era dovuta alla circostanza che il suo ruolo nelle società era meramente esecutivo e non le si poteva imputare – sul piano del dolo – una partecipazione alle operazioni truffaldine.

La corte d’appello di Torino aveva rovesciato questo esito, con sentenza del 30 giugno 2011. Tenuta ferma la condanna per la truffa aggravata, per un verso, essa aveva ritenuto errata l’interpretazione per cui l’associazione per delinquere possa configurarsi solo in presenza della volontà di commettere futuri delitti diversi, dovendosi invece ammettere tale figura delittuosa anche se il proposito degli associati è di commettere molti episodi qualificabili come medesimo reato; inoltre, secondo la corte d’appello, aveva errato il tribunale a indentificare lo scopo degli imputati nella sola costituzione delle cooperative e nella produzione eccedentaria: il loro proposito non si fermava lì, essendo tali condotte programmate alla truffa consistita nell’elusione degli obblighi conseguenti alla quantità effettivamente prodotta. Né la corte d’appello aveva ritenuto convincente che la ricorrente Maestri fosse estranea al disegno criminoso complessivo.

La corte d'appello, tuttavia, non aveva ritenuto di rinnovare le prove testimoniali e di ordinare l'esame degli imputati: tra questi, i 6 uomini non avevano partecipato affatto al giudizio di secondo grado, mentre la Maestri si era difesa ma non era stata sottoposta a esame.

La Cassazione aveva successivamente rigettato i ricorsi proposti.

Il ricorso alla Corte di Strasburgo è fondato sull'art. 6, comma 1, della Convenzione, in materia di equità del processo, in ragione che la giurisprudenza della Corte è orientata per la necessità di ripetere l'atto di assunzione della prova dichiarativa, nel caso in cui in appello il giudice intenda rovesciare un verdetto di assoluzione in primo grado (v. per tutte Dondarini c. San Marino del 2004 e Paixao Moreira c. Portogallo del 2020).

Diritto. La Prima sezione – in composizione plenaria – accoglie i ricorsi e considera la procedura iniqua.

Essa riepiloga che in via di principio, per assicurare il rispetto dell'art. 6, comma 1, CEDU, occorre che il giudice, il quale pervenga per la prima volta a condannare un imputato sulla base di prove dichiarative (esami testimoniali o degli imputati), deve assumerle direttamente e vagliarne l'attendibilità, non essendo sufficiente la lettura di verbali di momenti processuali svoltisi *aliunde*.

In questo caso, la corte d'appello di Torino aveva riformato la pronuncia assolutoria sul capo d'imputazione dell'associazione per delinquere, perché aveva dissentito dal giudice di prime cure in ordine al dolo, necessario alla perpetrazione del reato.

Secondo la Corte EDU, questo è un aspetto saliente della vicenda processuale che avrebbe certamente richiesto di ordinare, quanto meno, l'esame degli imputati (v. nn. 52-53 della sentenza). D'altronde – osserva la Corte EDU - la stessa Corte di cassazione italiana è generalmente orientata nel senso che – allorquando il giudice d'appello riapre l'istruttoria dibattimentale *ex art. 603* – deve ordinare l'esame dell'imputato (v. n. 60). Applicando questi dettami, la Corte di Strasburgo ravvisa la violazione nella circostanza che non si è svolto in secondo grado un segmento processuale in cui gli imputati potessero offrire il loro punto di visto sull'elemento psicologico del reato (v. n. 62).

Venendo poi alla specifica posizione della ricorrente Maestri, la Corte EDU constata che – essendo ella stata assolta in primo grado per tutti i capi d'imputazione – la riforma totale a suo svantaggio avrebbe richiesto sia la nuova escussione dei testimoni (dai cui verbali in primo grado la corte d'appello aveva, invece, tratto elementi significativi per condannarla) sia il suo esame diretto.

In definitiva, la Corte EDU constata la violazione dell'art. 6, comma 1, CEDU e, ai sensi dell'art. 41, accorda ai ricorrenti l'equa soddisfazione di 6 mila e 500 euro a testa.

La sentenza è divenuta definitiva l'8 ottobre 2021.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 6 CEDU

Art. 603 c.p.p.

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Dondarini *c.* San Marino, 6 luglio 2004

Lorefice *c.* Italia, 29 giugno 2017

Popa *c.* Romania, 18 febbraio 2020

Paixao Moreira *c.* Portogallo, 25 febbraio 2020

Tondo *c.* Italia, 22 ottobre 2020